

# **BGer I 296/02 vom 5. November 2002**

Bundesgericht, 2002-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_I\\_296\\_02](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_296_02)

FR: TF I 296/02 du 5 novembre 2002

IT: TF I 296/02 del 5 novembre 2002

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (sentenza del 9 agosto 2002 in re S., C 357/01, consid. 1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale; cfr. pure sentenza del 24 settembre 2002 in re B., I 619/01, consid. 7).

### **E. 1.2**

Nei considerandi dell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, il giudice commissionale ha già diffusamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha in particolare rilevato come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000, il cittadino italiano doveva avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, doveva essere invalido ai sensi della legge svizzera ed essere assicurato alle assicurazioni sociali elvetiche oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento, atteso che, secondo la regolamentazione convenzionale in materia, la condizione assicurativa risultava adempiuta quando erano versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana oppure quando egli aveva diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (v. la cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale nonché l' art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo). Va precisato a tal proposito che, secondo la giurisprudenza di applicazione, onde impedire la creazione artificiosa di un rapporto assicurativo retroattivo al momento della realizzazione dell'evento assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa ( DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a).

### **E. 1.3**

L'istanza precedente ha quindi correttamente illustrato la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2001, risultante dalla modifica della LAI del 23 giugno 2000 e comportante la soppressione del requisito assicurativo, la quale prevede per le persone che non avevano diritto alla rendita, perché non assicurate all'insorgere dell'invalidità, la possibilità di chiedere un riesame della loro situazione, con effetto tuttavia solo dall'entrata in vigore della modifica legislativa (cpv. 4 disp. trans. modifica LAI 23 giugno 2000, RU 2000 2683; FF 1999 pag. 4333).

### **E. 2.1**

La pronuncia con la quale il primo giudice ha stabilito che l'invalidità, secondo il diritto svizzero, sarebbe insorta al più tardi il 25 settembre 1998, ossia un anno dopo l'intervento di "splendopancreasectomia caudale e resezione angolo colico e surrene sinistro per cancro neuroendocrino" che aveva determinato, secondo le valutazioni dell'UAI, una grave incapacità lavorativa, appare fondata e trova convincente riscontro negli atti, le affezioni dell'insorgente configurando pacificamente uno stato patologico labile, ossia suscettibile di evolvere, e la nascita del diritto all'eventuale rendita dovendosi pertanto determinare secondo i criteri di cui all' art. 29 cpv. 1 LAI .

### **E. 2.2**

Parimenti pertinente è l'accertamento secondo il quale il ricorrente, che al più tardi al 31 dicembre 1995 aveva cessato di versare contributi alle assicurazioni sociali italiane, non risultava più essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (25 settembre 1998), ritenuto che la prestazione di invalidità civile - in merito alla cui qualifica il primo giudice ha peraltro giustamente rammentato che essa non è equiparabile alla pensione ordinaria d'invalidità erogata dalle assicurazioni sociali italiane, ai sensi delle disposizioni convenzionali citate al consid. 1.1 (sentenze inedite del 29 settembre 1999 in re A., I 354/99, 15 settembre 1998 in re L., I 506/97, 9 settembre 1998 in re P., I 60/98, e 23 dicembre 1996 in re C., I 327/96) - è stata erogata solo a partire dal 1° maggio 2000, ossia posteriormente all'insorgenza del rischio assicurato (cfr. sentenza del 4 ottobre 2001 in re L., I 282/01, consid. 3c). Correttamente, pertanto, la Commissione di ricorso è giunta a riconoscere a C.\_\_\_\_\_ un diritto alla rendita intera solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della novella legislativa del 23 giugno 2000, che ha decretato la soppressione del requisito assicurativo.

### **E. 3**

L'insorgente sembra infine insistere affinché gli venga riconosciuto un tasso di incapacità di guadagno totale e non solo dell'80%, come invece attestato dall'UAI e dalla Commissione di ricorso. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare a più riprese, in materia di decisione concernente prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità che determina il diritto a una rendita costituisce, in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se l'interessato si prevale di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata ( DTF 115 V 418 consid. 3b/aa e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 173 consid. 1). Con la decisione amministrativa litigiosa del 13 marzo 2001, l'intimata ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera d'invalidità stante un tasso d'incapacità di guadagno dell'80%. C.\_\_\_\_\_ contestando soltanto la determinazione del grado d'invalidità - una sua diversa

fissazione, nel senso desiderato dall'assicurato, non essendo infatti suscettibile di modificare il diritto alla rendita -, si pone la questione di sapere se a ragione la precedente istanza ha negato l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento di un grado di invalidità superiore al tasso ritenuto dall'intimata. La risposta deve essere chiaramente affermativa, atteso che C. \_\_\_\_\_ né in sede commissionale né nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo fa minimamente valere un qualsivoglia interesse a tale accertamento, né tanto meno precisa per quali motivi la valutazione dell'UAI, che ha condotto alla determinazione del tasso d'invalidità dell'80%, sarebbe censurabile, in quanto inattendibile o contraddittoria (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.